



Lista Civile CITTADINI IN COMUNE  
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 20 Novembre 2008

Al Presidente Commissione Statuto e Regolamenti  
Ai Componenti della Commissione Statuto e Regolamenti  
Al Presidente del Consiglio Comunale

E p.c.  
Al Sig. Sindaco  
Ai Componenti della Giunta Comunale  
Al Segretario Comunale

Oggetto: Proposta di aggiornamento dell'articolo 94 del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria (D.P.R. 21-X-1975, N. 803).

Premessa alla proposta.

Negli ultimi decenni la spinta a emanare normative a favore sulla cremazione si è fatta sempre più decisa. L'inadeguatezza della Legge, soprattutto in merito alla dispersione delle ceneri, ha spinto il Parlamento italiano a discutere di un suo aggiornamento nel corso della tredicesima legislatura e nel marzo 2001 è stata promulgata la Legge n. 130.

La principale novità del testo è data dal venir meno del divieto di dispersione delle ceneri.

È caduto conseguentemente l'obbligo di conservazione nei cimiteri, per cui, ora, le ceneri possono essere consegnate direttamente ai famigliari. La dispersione potrà essere effettuata in spazi aperti (mare, bosco, montagna, campagna, fiumi), in aree private, oppure in spazi riservati all'interno dei cimiteri.

Non potrà avvenire all'interno dei centri urbani.

Sarà anche possibile conservare l'urna del proprio defunto in casa.

Al Ministro della Sanità è stato demandato il compito di provvedere alla modifica del Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, allo scopo di disciplinare proprio la dispersione delle ceneri.

La cremazione, oggi regolamentata da precise normative, è una pratica considerata da molti igienica ed ecologica, che permette di ridurre considerevolmente gli spazi e i costi destinati ai defunti, contribuire a creare condizioni di vita migliori per chi rimane.

La Regione Marche ha normato la problematica con la **Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3, "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali"**.

Si riporta integralmente l'articolo 6 della Legge 3/2005:

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.
3. La Zona territoriale dell'ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo della lettera c) , del comma 1, dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) è il seguente:

"Art. 3 - *(Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)* - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

Omissis

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; Omissis."

Per quanto sopra relazionato si propone di modificare

L'articolo 94 del vigente Regolamento Comunale di Polizia mortuaria (Capo XII° - Trattamenti per la conservazione dei cadaveri – cremazioni – autopsie nel modo seguente (provvisoriamente si aggiungono n° 10 commi).

Comma 1) – **Dispersione delle ceneri nel cimitero comunale:**

- **a)** Vista la Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001) e la Legge Regionale 1 Febbraio 2005, n. 3, la dispersione delle ceneri nel cimitero comunale è ammessa esclusivamente all'interno del cinerario comune per la loro raccolta e conservazione in perpetuo previo accertamento dell'espressa volontà del defunti di scegliere tale forma di dispersione. Per cinerario comune si intende quello classificato come tale dalla normativa vigente in materia di polizia mortuaria.
- **b)** Il custode iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cinerario comune.

Comma 2) – **Dispersione delle ceneri in mare:**

- a)** La dispersione in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa è ammessa nei tratti di mare antistanti il territorio comunale ad eccezione di quelli occupati ,anche temporaneamente, da natanti o manufatti , fatta salva la possibilità di partecipazione alla cerimonia di dispersione con natanti o altri manufatti. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri il familiare indica , anche in modo approssimativo, il punto dove la stessa avrà luogo.
- b)** Il familiare titolare dell'autorizzazione, qualsiasi sia il luogo autorizzato per la dispersione delle ceneri, comunica al Comune l'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale .

- c) Il presente comma si applica anche per eventuali dispersioni in laghi.

Comma 3) – **Dispersione delle ceneri nei fiumi:**

- a) Ai fini della dispersione nei fiumi i fossi presenti sul territorio comunale non sono ad essi equiparabili.

Comma 4) – **Dispersione delle ceneri in aree naturali:**

- a) Con deliberazione del competente organo di governo sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande . Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici.
- b) In caso di mancata individuazione complessiva delle aree naturali dove è ammessa la dispersione, chi richiede l'autorizzazione specifica il luogo esatto dove egli intende che essa avvenga anche mediante presentazione di supporti cartografici e/o fotografici.
- c) Il familiare titolare dell'autorizzazione, qualsiasi sia il luogo autorizzato per la dispersione delle ceneri, comunica al Comune l'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale .

Comma 5) – **Dispersione delle ceneri in aree private:**

- a) Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 ( nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano : 1) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; 2) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.
- b) La sottoscrizione di detta dichiarazione è autenticata nei modi che la normativa vigente stabilisce per la produzione di atti ad organi della pubblica amministrazione.
- c) Il familiare titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata al responsabile del servizio cimiteriale.

Comma 6) – **Sanzione amministrativa:**

- a) salvo che non costituiscano ipotesi di reato , le infrazioni al presente regolamento comportamento l'irrogazione di una sanzione amministrativa di entità pari a quella stabilita dalla L.R. 1 febbraio 2005 n. 3, dalla Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 e dall'art. 411 del Codice penale che si riporta integralmente: "*Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. **La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.***"

Ringraziamo per la cortese attenzione e attendiamo fiduciosi una congiunta valutazione della proposta.

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune

Loris Calcina